

ATTO N. DD 2047

DEL 30/04/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 337

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: Autorizzazione ex articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 di Snam Rete Gas per interventi sul metanodotto Settimo Torinese - Rivoli – “Variante attraversamento in subalveo del torrente Stura di Lanzo – DN 900, DP 24 bar” – Comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale - Codice Azienda 024328

La Società Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 (C.F. / Partita IVA n. 10238291008), ed uffici in Alessandria, Via Cardinal G. Massaia 2/A ha trasmesso in data 14/10/2020 alla Città metropolitana di Torino istanza ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con la quale richiedeva l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto in oggetto, il cui tracciato interessa il territorio di Caselle Torinese e Venaria Reale;

Snam Rete Gas s.p.a., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato:

- Documentazione tecnica con il progetto definitivo dell'opera,
- Planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea,
- Dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164,
- Elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni specifiche, con relativa documentazione.
- Planimetria catastale ed elenco delle particelle interessate da asservimento o occupazione temporanea e dei relativi proprietari.

L'opera in progetto, “**Variante attraversamento in subalveo del torrente Stura di Lanzo – DN 900, DP 24 bar**”, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:

Installazione del nuovo tratto (lunghezza 683 metri) del metanodotto Settimo Torinese - Rivoli per l'attraversamento in subalveo del T. Stura di Lanzo sul territorio comunale di Caselle Torinese e Venaria Reale.

Dismissione del corrispondente tratto del metanodotto esistente per l'attraversamento in subalveo del T. Stura di Lanzo (655 metri).



Città metropolitana di Torino

L'intervento in oggetto è necessario per ammodernare e ottimizzare l'assetto della rete esistente al fine di mantenere gli standard qualitativi e di sicurezza richiesti dalle normative vigenti.

L'opera non è soggetta al parere preventivo di conformità del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 (ricadente in categoria A - Allegato I del D.P.R. n. 151/11). Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, prima della messa in esercizio, il proponente dovrà inviare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R.

L'opera è progettata conformemente alle norme tecniche di sicurezza di cui al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e si configura come condotta di 2ª specie con pressione di progetto 24 bar, per cui D.M. 17 Aprile 2008 prevede una distanza minima dai fabbricati dall'asse della condotta fuori terra pari a m 7,0.

Ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto prevede di asservire una fascia pari a 8 m dall'asse della condotta fuori terra (16 m totali).

All'esterno delle aree interessate da asservimento si renderà necessaria l'occupazione temporanea di alcune aree per deposito materiali e attività di cantiere, nonché la realizzazione di tratti di strade di accesso provvisorie e fasce di passaggio, come indicato in relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza.

L'attraversamento fluviale sarà realizzato con la tecnica del microtunnel, che prevede lo scavo di due pozzi in corrispondenza dei punti di partenza e arrivo ma permette di mantenere intatte le aree di pertinenza fluviale, che saranno attraversate senza necessità di scavo a cielo aperto.

Il metanodotto esistente nel tratto oggetto di rifacimento sarà rimosso completamente ad eccezione della parte in corrispondenza dell'attraversamento, che sarà lasciata in loco e inertizzata. In corrispondenza degli attraversamenti della ex S.P. 10 e della strada comunale si procederà all'estrazione del tubo di linea e all'intasamento del tubo di protezione esistente.

Il nuovo gasdotto è costituito da tubi in acciaio del diametro nominale DN 900 mm saldati in testa, interrati con copertura minima di 0,90 m e corredati dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo, sfiati delle opere di protezione, cartelli segnalatori, protezione anticorrosiva passiva (esterna in polietilene) e attiva (catodica), .

In corrispondenza degli attraversamenti di alcuni sottoservizi la condotta potrà essere messa in opera in tubo di protezione metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale DN 1050 mm e spessore di 22,8 mm.

Le aree interessate dall'intervento e dal cantiere saranno ripristinate allo stato originario.

Con l'autorizzazione unica di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27/12/2004 n. 330, Snam Rete Gas richiede contestualmente:

- Variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio.
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per interferenza del tracciato con elementi tutelati dal D.Lgs. 42/2004, art. 142 lettera c.
- Compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.
- Nulla osta per installazione di tubazioni metalliche sotterrate (D.Lgs. 259/2003, art. 95).
- Attraversamenti e interferenze con infrastrutture esistenti.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha avuto inizio con la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 88484 in data 26/11/2020, *Comunicato di avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati*, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea, sia per la realizzazione del nuovo tratto di metanodotto, sia per la dismissione del preesistente, con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della D.G.R. n. 25-3293 del 3/7/2006. Detto Comunicato è stato pubblicato unitamente all'istanza e alla documentazione progettuale sul sito web della



Città metropolitana di Torino

Città metropolitana stessa, che ne richiedeva contestualmente la pubblicazione per 20 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni citati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Poiché il numero dei proprietari catastali interessati è superiore a 50, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è richiesta la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Piemonte e, a cura di Snam Rete Gas, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, avvenuta in data 9/12/2020 sui quotidiani "La Stampa" e "Il Sole 24 ore".

L'affissione all'Albo Pretorio dei comuni interessati è regolarmente avvenuta per un periodo di 20 giorni come da attestazioni pervenute dai comuni stessi.

Atteso che il presente provvedimento finale, emanato a conclusione del citato procedimento, avrà effetto di variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, quest'Amministrazione ha indetto, con nota prot. 91158 del 3/12/2020, apposita conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come da ultimo modificata dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127.

Preso atto che:

Non sono pervenute al Responsabile del Procedimento osservazioni da parte dei privati entro i termini previsti dalla legge;

Entro i termini previsti dalla legge per la conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri conclusivi:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (prot. 6410 in data 4/3/2021, rettificato con prot. 6494 del 5/3/21) - Parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 con relative prescrizioni - [Allegato 1](#).
- Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio (prot. 19080 del 18/2/21) - Valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 sul territorio comunale di Venaria Reale - [Allegato 2](#).
- Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino (prot. 4456 in data 16/3/2021) – Assenso sondaggi archeologici - [Allegato 3](#).
- Terna Rete Italia (ns. prot. 95294 del 16/12/2020) – Nulla osta con prescrizioni per interferenza con elettrodotto - [Allegato 4](#)
- Comune di Venaria Reale (prot. 24223 del 15/12/2020) – Parere di conformità urbanistica - [Allegato 5](#)
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Caselle Torinese n. 9 del 22/3/2021 – [Allegato 6](#)

Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'indizione della conferenza dei servizi, al netto di eventuali sospensioni, le Amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso ed indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La mancata comunicazione della determinazione da parte dell'Ente interessato entro il predetto termine di novanta giorni, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di legge, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce anche Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, adottata valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, che può considerarsi favorevolmente conclusa per le ragioni esposte in premessa.

Dato atto inoltre che l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 dispone che il provvedimento finale emanato a conclusione del procedimento unico sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione parere e nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Visti:

- Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"
- Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interne del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144"
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto/ di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259: "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.
- Il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- La L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 recante: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.
- La L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.
- La D.G.R. 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche"
- La L.R. 29 ottobre 2015, n. 23: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"
- L'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e gli artt. 45 e 48 dello Statuto metropolitano

DETERMINA

1) Di approvare il progetto definitivo dell'opera "Variante metanodotto Settimo Torinese – Rivoli -

attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo – DN 900, DP 24 bar”, ubicata nei Comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale presentato da Snam Rete Gas s.p.a. in data 14 ottobre 2020.

2) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la società Snam Rete Gas s.p.a. alla costruzione e all’esercizio delle opere suddette in conformità al progetto approvato, depositato presso la Città metropolitana di Torino e i Comuni sede dell’opera stessa, costituito dai seguenti elaborati, allegati all’istanza e alle successive integrazioni:

- Variante metanodotto Settimo Torinese – Rivoli - attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo – DN 900, DP 24 bar – Autorizzazione Unica: Relazione Tecnica ed elaborati grafici predisposti da Enereco, a firma dell’ing. Paolo Zannier in data settembre 2020;
- Relazione tecnica attraversamento T. Stura di Lanzo e relativi elaborati grafici, predisposti da Enereco, a firma dell’ing. Paolo Zannier in data 5/10/2020
- Relazione idrologica idraulica attraversamento T. Stura di Lanzo e relativi allegati, predisposti da Enereco, a firma dell’ing. Alberto Vanni in data 1/10/2020.
- Relazione di indagine archeologica e relativi allegati, predisposti da Enereco, in data settembre - ottobre 2020
- Relazione paesaggistica e relativi allegati, predisposta da Enereco, a firma dell’ing. Paolo Zannier, in data 5/10/2020, con integrazioni pervenute in data 1/2/2021 (ns. prot. 11516);
- Relazione illustrativa di variante urbanistica per comune di Caselle Torinese e relativi allegati, predisposta da Enereco, a firma dell’ing. Paolo Zannier, in data 5/10/2020;
- Relazione illustrativa di variante urbanistica per comune di Venaria Reale e relativi allegati, predisposta da Enereco, a firma dell’ing. Paolo Zannier, in data 5/10/2020.

3) Di stabilire che l’opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle norme vigenti in materia di metanodotti.

4) Di subordinare l’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Allegato A e nei pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

5) Di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e che pertanto i Comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale potranno, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., provvedere all’adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali.

6) Di dare atto che la presente autorizzazione ha inoltre effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in oggetto ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

7) Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato; conseguentemente, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro cinque anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell’opera. La scadenza di tale termine determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

8) Di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dai documenti e dal piano particellare allegati al progetto approvato. Detto vincolo, ai sensi dell’art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;

9) Di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto anche ai sensi delle seguenti norme:



Città metropolitana di Torino

- D.Lgs. 42/2004 (Autorizzazione paesaggistica)
 - Compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del PAI
 - D.Lgs. 259/2003, art. 95 (installazione tubazioni metalliche sotterrate), per cui dovrà essere acquisito specifico nulla osta prima dell'avvio dei lavori.
- 10)** Di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
- 11)** Di dare atto che l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas s.p.a. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Città metropolitana di Torino da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
- 12)** Di dare atto che la società Snam Rete Gas s.p.a. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.
- 13)** Di dare atto che entro la data prevista per l'avvio dei lavori, Snam Rete Gas s.p.a. dovrà trasmettere la comunicazione di inizio lavori alla Città metropolitana di Torino - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, ai Comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale e all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo).
- 14)** Che Snam Rete Gas s.p.a. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere.
- 15)** Che ai proprietari dei fondi interessati dall'intervento sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data di adozione di questo provvedimento, della facoltà di prendere visione della relativa documentazione e, contestualmente, della possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
IMPRESA: Snam Rete Gas s.p.a.	CODICE IMPRESA: 024328

Aspetti idraulici e idrogeologici

1. In materia idrologica, idraulica e idrogeologica sono integralmente recepite le prescrizioni indicate nel parere dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (prot. 6410 in data 4/3/2021, rettificato con prot. 6494 del 5/3/21) – **Allegato 1** al presente atto.

Interferenza con telecomunicazioni e con elettrodotto esistente

2. Il Proponente, entro la data previsto di inizio lavori, dovrà acquisire e trasmettere alla Città metropolitana di Torino - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art. 95 del D.Lgs. 259/2003, già richiesto al Ministero suddetto in data 21/1/2021.
3. Sono integralmente recepite le prescrizioni contenute nel parere di Terna Rete Italia in merito alle interferenze con elettrodotto AT - **Allegato 4** al presente atto.

Paesaggio e tutela archeologica

4. Dovranno essere attuate le indicazioni e le prescrizioni contenute nel parere della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio (prot. 19080 del 18/2/21) e della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino (prot. 4456 in data 16/3/2021) - **Allegato 2** e **Allegato 3** al presente atto.

Rumore

5. L'opera oggetto della presente autorizzazione in fase di esercizio non altererà il clima acustico locale; durante la fase di cantiere i limiti previsti dalla zonizzazione acustica possono essere oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune interessato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

Prot. n° (*) /2021

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Cl.: 6.10.20

Rif.: Fasc. 952/2018A**

(**) da citare sempre nella corrispondenza

Spett.^{le} **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
anticipata a: alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione ex art. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 di Snam Rete Gas per interventi sul metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino - *"Variante attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900(36") DP 24 bar"* - Comuni di Venaria e Caselle Torinese.

Parere

Con riferimento alla nota n. 91158/TA2/GF/AC del 3.12.2020 (al prot. AIPO al n. 30778 del 04.12.2020), con la quale Codesta il Proponente richiedeva il nulla osta in merito agli interventi di cui in oggetto;

ESAMINATI gli elaborati progettuali emessi il 5/10/2020, a firma dell'ing. Paolo ZANNIER e Alberto VANNI di ENERECO S.p.A. per conto del Richiedente e disponibili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/gasdotti-oleodotti> indicato nella predetta nota 91158/2020 che prevedono un nuovo attraversamento in sub-alveo del Torrente Stura di Lanzo (nei Comuni di Venaria e Caselle Torinese) e la dismissione della tratte esistente mediante *"rimozione completa del metanodotto fatta eccezione per il cavallotto in corrispondenza dell'attraversamento esistente che verrà lasciato in loco ed inertizzato"*.

CONSIDERATO che le opere di imbocco e di sbocco del gasdotto in progetto risultano esterne alla fascia di rispetto di cui all'art.96 lett. f) del R.D. 523/1904

APPURATO che le suddette opere si collocano, altresì, in fascia B del PAI;

VISTO che gli interventi non interessano l'alveo attivo e le sponde del T. Stura di Lanzo;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*;

VISTA la Direttiva Direttoriale AIPO n. 35032 del 03.10.2012

con la presente, per quanto di competenza della scrivente Agenzia,

ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904

alla realizzazione degli interventi in oggetto così come descritti negli elaborati acquisiti agli atti di questa Agenzia, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati del Progetto trasmessi dal Proponente e acquisiti agli atti di questa Agenzia.
2. È fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi in alveo, trasportare materiali inerti al di fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto.
3. Se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fasce A e B), benché con carattere temporaneo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali.
5. Ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata dallo scrivente Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Proponente Concessionario.
6. Al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, dovrà essere consentito l'accesso alle aree demaniali e alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche di competenza dell'Agenzia, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.
7. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO.
8. Il Proponente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo di Torino, a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo protocollo@cert.agenziapo.it), le date di inizio e fine lavori, nonché i riferimenti dell'Impresa Esecutrice.
9. A lavori ultimati, il Proponente dovrà inviare ad AIPO specifici elaborati "as-built" predisposti sulla base di un rilievo georeferito alla rete fiduciaria A.I.Po (se disponibile; in caso di loro assenza il Proponente dovrà fornire le monografie dei caposaldi utilizzati) unitamente ad una dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al recepimento delle presenti prescrizioni, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che *"...l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata..."* da quest'Agenzia. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del *"Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione"* dell'intervento di che trattasi.
10. E' sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; si invita il Richiedente a valutare con attenzione il periodo di realizzazione delle opere, tenendo conto che le stesse dovranno essere programmate, ove possibile, nei periodi caratterizzati da una minore probabilità di accadimento degli eventi di piena.

11. Durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente attui ogni provvedimento utile ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità.
12. Il Proponente terrà l'Agenzia scrivente ed i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa, o molestia che fosse avanzata da terzi, per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena.
13. Ogni ripristino che, a seguito dei lavori, si renderà necessario sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito a cura e spese del Richiedente.
14. Dovranno essere svolti, a cura e onere del Proponente, continui monitoraggi sulla quota della condotta dismessa e inertizzata rispetto alla quota di fondo alveo ed eventuali interventi di manutenzione del tratto d'alveo al fine di garantire il ricoprimento attuale.
15. Nel Titolo Autorizzativo finale dovrà, inoltre, essere espressamente riportato che qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa delle opere e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici delle opere in parola ai fini della salvaguardia di persone e beni, manlevando e tenendo indenne AIPO da qualsiasi responsabilità in merito.
16. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi sulla scrivente Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso in cui intervenissero modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello esistente al momento del rilascio del presente parere.
17. A lavori ultimati saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di rimozione del cantiere, di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dai lavori stessi, ivi comprese le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro.
18. Considerato che le opere in oggetto ricadono all'interno della Fasce delimitate dal P.A.I., il Concessionario, qualora intervenissero varianti al P.A.I., dovrà effettuare la verifica di compatibilità delle stesse e ad eseguire eventuali modifiche alle opere autorizzate.
19. Durante l'esecuzione dei lavori il Richiedente attui ogni provvedimento utile ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità.
20. Il Proponente terrà l'Agenzia scrivente ed i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa, o molestia che fosse avanzata da terzi, per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena.
21. Il presente parere concerne unicamente il controllo previsto dal R.D. 523/1094 e non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione,

3

come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario.

Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del Richiedente.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Il Dirigente

ing. Gianluca ZANICHELLI

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

VISTO: la P.O. Tecnica, ing. Isabella BOTTA

Referenti:

ing. Giovanni Massazza;

ing. Carmelo PAPA

Prot. n° (*) /2021

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Cl.: 6.10.20

Rif.: Fasc. 952/2018A**

(**) da citare sempre nella corrispondenza

Spett.^{le} **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
anticipata a: alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione ex art. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 di Snam Rete Gas per interventi sul metanodotto Settimo Torinese-Rivoli - *"Variante attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900(36") DP 24 bar"* - Comuni di Venaria e Caselle Torinese.
Rettifica "oggetto" al Parere AIPO n. 6410 del 04.03.2021

Con riferimento alla nota Aipo n. 6410 del 04.03.2021, si specifica che per un mero refuso è stato erroneamente indicato un diverso riferimento non attinente alla pratica in oggetto relativa alla *"Variante attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900(36") DP 24 bar"*.

Si precisa, altresì, che la predetta nota n. 6410/2021 costituisce Parere Favorevole nell'ambito conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, indetta ai sensi dell' art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 da Codesta Amministrazione con propria nota n. 91158/TA2/GF/AC del 3.12.2020 (acquisita in atti AIPO al n. 30778 in data 04.12.2020).

Per quanto sopra si conferma il Parere Favorevole, con prescrizioni, già espresso con la nota 6410/2021 che si intende qui richiamata e che, ad ogni buon conto, si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
ing. Gianluca ZANICHELLI
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

ALLEGATO: nota AIPO n. 6410 del 04.03.2021

VISTO: la P.O. Tecnica, ing. Isabella BOTTA

Referenti: ing. Giovanni Massazza; ing. Carmelo Papa



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/1179/2020A/A1600A

Rif. n. 119050/A1610B del 04/12/2020

Rif. n. 13136/A1610B del 04/02/2020

Al Responsabile del procedimento della Città
Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse idriche e Tutela dell'atmosfera
Dott. Guglielmo Filippini

e p.c. Alla Ditta SNAM RETE GAS
Progetti infrastrutture Nord Occidentali
ingcos.nocc@pec.snam.it

Al Comune di Venaria Reale (TO)

Al Comune di Caselle Torinese (TO)

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Torino
Piazza S. Giovanni n. 2
10122 – TORINO

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dice D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : VENARIA REALE (TO) e CASELLE TORINESE (TO)
Intervento: "Variante al metanodotto Settimo Torinese – Rivoli DN 900 (36") DP 24 bar
per rifacimento dell'attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo"
Proponente: SNAM RETE GAS
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. indetta in forma
semplificata e modalità asincrona
Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 91158 del 03/12/2020, qui pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino in data 03/12/2020, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta in forma semplificata e modalità asincrona,

esaminata la documentazione progettuale consultata al seguente link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/gasdotti-oleodotti>,

visti gli atti integrativi inviati dai richiedenti Soc. Snam rete gas, con nota prot. n. 117 del 04/02/2021, qui pervenuti con prot. n. 13136 del 04/02/2021,

preso atto che:

- l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un tratto in variante al tracciato del metanodotto esistente denominato: "Settimo Torinese – Rivoli DN 900 (36") DP 24 bar in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Stura di Lanzo (con sviluppo pari a 680 m) e successiva dismissione del tratto esistente (per un totale di 655 m), con percorso prossimo e pressoché parallelo all'attuale;
- la variante in oggetto ha lo scopo di mettere in sicurezza la tubazione in quanto l'evoluzione attuale del corso d'acqua mostra una migrazione in sinistra orografica del letto di magra che causa una graduale riduzione della copertura del tubo del metanodotto esistente;
- il nuovo tracciato verrà realizzato in gran parte con tecnologia a microtunnel, di tipo "trenchless", che consentirà di evitare modifiche dello stato dei luoghi attraversati (letto del fiume, sponde e fasce boscate non verranno interferite); verrà previsto unicamente un breve tratto iniziale e finale con scavo a cielo aperto e la realizzazione di aree cantiere in corrispondenza del pozzo di ingresso e uscita del microtunnel: in questi casi le interferenze saranno limitate unicamente alla Fase di cantiere in quanto viene previsto il ripristino dei luoghi;
- per quanto riguarda il tratto di metanodotto dismesso, la tubazione verrà interamente rimossa (con scavo a cielo aperto e successivo ricoprimento con terreni accantonati e ripiantumazioni), ad eccezione di tratti di attraversamento del fiume Stura di Lanzo e della viabilità che verranno inertizzati;

preso atto che gli interventi in esame interessano una zona pianeggiante a confine tra il Comune di Caselle Torinese (TO) e Venaria Reale (TO), attraversata dal fiume Stura di Lanzo,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Caselle Torinese (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega, mentre al contrario il comune di Venaria Reale (TO) non essendosi dotato di Commissione locale per il paesaggio non risulta idoneo, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

unicamente per quanto attiene gli interventi da eseguirsi sul territorio comunale di Venaria Reale (TO),

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate

nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004: lett. c. (fascia spondale dei 150 m del fiume Stura di Lanzo); lett. f. (Parco Regionale La Mandria), lett. g. (territori coperti da foreste e da boschi);

tenendo conto che le modalità operative di realizzazione dell'intervento (microtunnel) e le caratteristiche dell'opera (tracciato interamente previsto in condotta interrata) riducono notevolmente l'impatto permanente delle opere sullo stato dei luoghi,

considerato che l'intervento comporterà comunque l'abbattimento di vegetazione arborea (in particolare per la realizzazione di piste di cantiere necessarie per le opere di dismissione) per una superficie complessiva sul territorio dei due comuni stimata pari a circa mq 1300 a fronte di interventi di ripristino di vegetazione in area golenale pari a circa 7480 mq,

preso atto che, in sponda destra, nel territorio comunale di Venaria Reale, la vegetazione boscata risulta in pratica assente, avendo lasciato spazio a prati poliennali, aree attrezzate, estrattive ed aree logistiche;

viste le precisazioni fornite nella documentazione integrativa, in merito alle modalità di ripristino vegetazionale dei luoghi, studiato in modo che consentire sia una rapida ricostituzione delle formazioni preesistenti, sia la mitigazione dell'impatto visivo degli interventi previsti in tempi relativamente rapidi,

tenuto conto che verranno garantite cure colturali per i 5 anni successivi alla realizzazione dei ripristini, fino al completo affrancamento delle essenze arboree e arbustive poste a dimora, che seguiranno il più possibile schemi irregolari, al fine di ottenere formazioni naturaliformi con funzione di raccordo con la vegetazione preesistente,

preso atto che a Venaria Reale, in prossimità del filare interferito dalle operazioni di cantiere verrà ripristinata una formazione con essenze autoctone appartenenti alla vegetazione potenziale locale (Querco-carpineto planiziale),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una **valutazione positiva** ai sensi dell'**art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004** in merito alla proposta progettuale presentata.

Per quel che attiene gli aspetti inerenti le compensazioni boschive, si rammenta che questi esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017).

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere

considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20..

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Alla Snam Rete gas S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Centro-nord
ingcos.nocc@pec.snam.it

e p.c. alla Città metropolitana di Torino
Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera -
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Servizio Tutela e Valutazione Ambientale
Ufficio Prevenzione del Rischio nelle Attività
Industriali
C.so Inghilterra 7 10138 TORINO (TO)
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Risposta al foglio prot.
INGCOS/NOCC/167/MAO
,

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **Comune:** Venaria Reale - Caselle **Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: Metanodotto Settimo Torinese – Rivoli. Variante attraversamento in subalveo torrente Stura di Lanzo DN 900 (36") DP 24 bar. CdS in modalità asincrona. Integrazioni: piano dei sondaggi archeologici
DATA RICHIESTA: Data arrivo richiesta: 03/03/2021
Protocollo entrata richiesta: 3642 del 03/03/2021
RICHIEDENTE: pubblico
PROCEDIMENTO: Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del D. Lgs. 50/2016).
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** autorizzazione all'esecuzione di sondaggi.

Con riferimento alla nota in epigrafe, si concorda con il piano dei sondaggi archeologici proposto, conforme a quanto richiesto dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 150 del 08/01/2021, e con le modalità tecnico-esecutive illustrate.

Se ne autorizza pertanto l'esecuzione, non appena ottenuta la disponibilità delle aree, restando in attesa di comunicazione della data d'inizio dei lavori e ricordando che i sondaggi dovranno essere condotti con la direzione tecnica di operatori archeologi in possesso dei necessari requisiti di legge.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Stefania RATTO
(tel. 011. 19534443 – stefania.ratto@beniculturali.it)



RACCOMANDATA PEC

Spett.le
Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Corso Inghilterra 7
10138 TORINO (TO)

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi per l'Istanza di autorizzazione di variante dell'attraversamento, in subalveo, del torrente Stura di Lanzo sul metanodotto Settimo Torinese – Rivoli, nei Comuni di Venaria Reale e Caselle Torinese. Posizione Impresa: 024328.

Facciamo seguito alla Vs. convocazione alla Conferenza di Servizi prot. n. 91158/TA2/GF/AC del 3 dicembre c.a., relativa alla richiesta di nulla osta alla realizzazione di una variante sul metanodotto Settimo Torinese - Rivoli di proprietà di SNAM Rete Gas.

Segnaliamo che il progetto della nuova variante, nel suo insieme, deve necessariamente risultare compatibile con i preesistenti elettrodotti, sia in fase di costruzione che come opera realizzata. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, relativa alle distanze di rispetto tra gasdotti e conduttori qui appresso meglio specificata:

- D.Lgs. 9/4/08 n.81
- D.M. del 21 marzo 1988 n. 449

Dall'esame della documentazione reperita presso il Vostro sito istituzionale e verificato il tracciato dell'opera in progetto, emerge che nelle aree del Comune di Caselle Torinese, oggetto di intervento, risulta essere presente l'elettrodotto "Venaria – Ciriè" T.571, nel tratto compreso tra i sostegni n. 4 e n.5.

Con riferimento alle opere da realizzare, qui di seguito evidenziate:

- posa della condotta eseguita tramite la realizzazione di un microtunnel;
- realizzazione di due postazioni, l'una di spinta o di partenza, l'altra di arrivo o di ricevimento, alle due estremità del microtunnel;
- esecuzione di uno scavo a cielo aperto per la completa rimozione del metanodotto esistente;
- ripristino delle aree di posa e di rimozione delle condotte;

Vi comunichiamo che i conduttori di energia dell'elettrodotto sono costantemente mantenuti ad una tensione di 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale.

I lavori di movimentazione e lo stoccaggio del terreno di risulta degli scavi e delle postazioni di partenza e di arrivo devono essere realizzati in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, che impone, in caso di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, il rispetto di almeno una delle seguenti prescrizioni:

- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Ricordiamo che i sostegni della linea elettrica sono dotati di impianto di messa a terra, realizzato in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti nell'ambito della costruzione ed esercizio di elettrodotti ad alta tensione, che potrebbe drenare nel terreno correnti elettriche in seguito a guasti e/o scariche di origine atmosferica. In particolare, i dispersori di terra si estendono per ciascun sostegno ad almeno 6 metri di distanza da ogni piede.

Tenuto conto dei dispersori di terra, dei conduttori aerei delle linee in oggetto, delle fondazioni dei sostegni, e dei margini di sicurezza necessari, riteniamo occorra mantenere una distanza di almeno 12,00 m dall'asse da ciascun sostegno.

Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera.

L'Unità Impianti Pont Saint Martin – Via Resistenza, 43 – 11026 Pont Saint Martin (AO), tel. 0125.975001-06, fax n. 0125.975005, Pec: aot-torino@pec.terna.it rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile UI/PSM



CITTÀ DI
VENARIA REALE

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Via Goito, 4 - Telefono: + 39 011/40.72.418

Venaria Reale, 14/12/2020

PROTOCOLLO N°: * del *

*presenti nei metadati del mezzo trasmissivo

Inviata via PEC

OGGETTO: Variante attraversamento in subalveo torrente Stura di Lanzo metanodotto Settimo Torinese – Rivoli. Parere per Conferenza di servizi.

Spett.le
Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini
Corso Inghilterra 7
10138 TORINO

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 23520 del 4/12/2020 riguardante la variante di attraversamento in subalveo del torrente Stura di Lanzo del metanodotto Settimo Torinese – Rivoli con la presente si comunica che l'opera non necessita di Variante urbanistica in quanto l'opera stessa risulta conforme alla strumentazione urbanistica vigente ed in particolare all'art. 16 delle N.T.d.A. della 2° Variante al Piano d'Area del Parco Regionale "La Mandria" a cui le N.T.d.A. del P.R.G.C. rimandano per i tipi di intervento ammissibili. Si esprime pertanto parere favorevole per gli aspetti urbanistici.

Cordiali saluti,

mg\



Il Dirigente
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Arch. Claudio DELPONTE

Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005



PALAZZO COMUNALE

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA - Telefono: + 39 011/40.72.111 - www.comune.venariareale.to.it
<http://sit.comune.venariareale.to.it> - PEC: protocollovenariareale@pec.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 22/03/2021

OGGETTO: ART. 52 QUATER E SEXIES DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. ED ART. 17 BIS, COMMA 15 BIS, DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. - PARERE SULLA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.C. CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER "VARIANTE METANODOTTO SNAM ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO STURA DI LANZO"

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18:39, a seguito di apposita convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Seduta in modalità telematica a distanza, così come previsto dal Decreto Sindaco n. 18 del 29 luglio 2020 ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19".

La seduta viene svolta mediante piattaforma Go To Meeting.

All'appello uninominale risultano:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCILO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO	X	
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO		Ass.Giust.
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO	X	
7	SIRACUSA GIUSEPPE	X		16	DOLFI ANDREA	X	
8	ALLERI CRISTINA	X		17	ESPOSITO MAURO	X	
9	SERGNESSE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Diana VERNEAU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: ART. 52 QUATER E SEXIES DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. ED ART. 17 BIS, COMMA 15 BIS, DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. - PARERE SULLA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.C. CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER "VARIANTE METANODOTTO SNAM ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO STURA DI LANZO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 ottobre 2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Art. 153 e 170 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267";

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21 dicembre 2020 "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Approvazione";

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 dicembre 2020 "Approvazione Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2021/2023";

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11/02/2021 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)";

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 18/2019;

Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Premesso che il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, con nota acclarata al protocollo n. 29.235 in data 04.12.2020, ha indetto la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. inerente il progetto per la variante metanodotto SNAM attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo – Comuni Venaria Reale e Caselle T.se, depositato in formato digitale presso gli uffici del Settore Urbanistica comunale;

Rilevato che tale progetto interessa i territori dei Comuni di Venaria Reale e Caselle T.se e consiste essenzialmente:

- nello smantellamento di un tratto di condotta per la fornitura di gas;
- nel rifacimento/sostituzione di un tratto di condotta per la fornitura del gas;
- nella realizzazione della viabilità di accesso definitive e provvisorie, opere accessorie;

Preso atto che il Comune di Caselle T.se:

- ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito per 20 giorni all'Albo Pretorio comunale del richiamato progetto, con decorrenza dal 09/12/2020 e fino al 29/12/2020;

Preso atto che è stato acquisito, in merito al progetto in oggetto, il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 04/03/2021;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, Capo Settore Urbanistica - Edilizia Pubblica, in data 04/03/2021;

Rilevato che:

- la Città Metropolitana di Torino è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed è altresì autorità espropriante;
 - l'approvazione del progetto definitivo delle opere di cui trattasi, in sede di conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tale variante è efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento ed espletate le attività integrative dell'efficacia di
-



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- cui all'art. 15 comma 17bis della L.U.R.;
- la variante urbanistica comporterà l'individuazione, in cartografia di P.R.G.C., del tracciato del metanodotto e relativa fascia di salvaguardia di 8,00 mt. per lato, ai sensi del D.M. 17/04/2008;
- fatta salva l'attività istruttoria degli Uffici degli altri Enti coinvolti, risulta di competenza dell'Amministrazione Comunale di Caselle T.se, esclusivamente l'espressione di parere favorevole del Consiglio Comunale alla variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato alla realizzazione delle opere in progetto;

Considerato che:

- ove non si renda necessario interrompere i termini per la conclusione del procedimento, le Amministrazioni e gli Enti sono tenute ad esprimersi nel termine di 90 giorni da ricevimento della nota con la quale è stata indetta la C.d.S., ovvero entro il 04.03.2021;
- ad oggi non la Città Metropolitana di Torino non ha dato notizia all'Amministrazione Comunale dell'interruzione dei termini procedurali e/o della presentazione di opposizioni/osservazioni all'intervento;
- gli interventi previsti nel progetto di cui trattasi interessano aree private non in disponibilità della soc. Snam Rete Gas, pertanto per la loro realizzazione è necessario acquisire la disponibilità dei sedimi occorrenti con procedura espropriativa e previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visti e richiamati:

- l'art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i che individua una specifica procedura semplificata e dispone che il provvedimento conclusivo positivo della conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo un'infrastruttura lineare energetica, costituisca variante al P.R.G.C. e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Atteso che si rende necessario acquisire il parere del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 17bis comma 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Rilevato che ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, come richiamati nella Circ. del P.G.R. n. 4/AMB dell'8.11.2016, la variante sottesa alla localizzazione della suddetta opera pubblica è esclusa dall'applicazione della disciplina in materia di VAS;

Atteso che gli adempimenti volti a garantire la partecipazione degli interessati e del pubblico nelle forme previste per Legge, afferenti il progetto di opera pubblica costituente variante al P.R.G.C., sono garantiti dall'Ente che approva il medesimo;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Viste la L.R. n. 40/98 e s.m.i. e la L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Vista la Circolare Regionale 4/AMB dell' 08.11.2016; Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- Il responsabile del Settore Edilizia Privata, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

presenti 16 – votanti 16 – favorevoli 13 – astenuti 3 (FONTANA Andrea, GIAMPIETRO Roberto, DOLFI Andrea) contrari 0



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

DELIBERA

- 1) Di esprimere ai sensi e nei termini del combinato disposto dell'articolo dell'articolo 17 bis comma 15 bis della Legge Regionale n.56/77 e s.m.i., e dell'articolo 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica al vigente P.R.G.C. contestuale all'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica per la realizzazione e la messa in esercizio del metanodotto: "Variante attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo DN 900 (36") DP 24 bar", di cui in narrativa, depositato in formato digitale presso gli Uffici del Settore Urbanistica comunale, di cui si allega, ai fini esplicativi, quale parte integrante e sostanziale, la sola "Planimetria catastale con VPE";
 - 2) Di demandare al Sindaco, o suo delegato, a rappresentare l'Amministrazione Comunale di Caselle T.se, nelle riunioni della Conferenza dei Servizi indetta e convocata dalla Città Metropolitana di Torino;
 - 3) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'approvazione del progetto definitivo delle opere in sede di conferenza dei servizi, costituisce variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tale variante è efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento ed espletate le attività integrative dell'efficacia di cui all'art. 15 comma 17bis della L.U.R.;
 - 4) Di prendere atto che qualora per realizzare gli interventi previsti nel progetto di opera pubblica di cui trattasi, si rendesse necessario predisporre adeguamenti al vigente P.R.G.C., gli stessi potranno essere valutati nell'ambito della procedura di approvazione della prossima variante al P.R.G.C., da attivarsi con le procedure della L.U.R. n. 56/77 s.m.i.;
 - 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di competenza;
-



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde dare corso alle procedure in capo alla Città Metropolitana di Torino.

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

presenti 16 – votanti 16 – favorevoli 13 – astenuti 3 (FONTANA Andrea, GIAMPIETRO Roberto, DOLFI Andrea) contrari 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.lgs 267/2000.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e scritta.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)
